



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione rette e tariffe dei servizi comunali per l'anno 2011.

L'anno duemilaundici, addì uno del mese di Luglio alle ore 15.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	NATALICCHIO	Antonio	Sindaco	Si	
2	TEMPESTA	Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	BRANCATO	Andrea	Assessori	Si	
4	STUFANO	Cosmo Damiano	Assessori	Si	
5	ALBRIZIO	Agostino	Assessori		Si
6	GIANGREGORIO	Nicola	Assessori	Si	

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il combinato disposto dell'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23.3.1998, n. 56, con l'art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art. 27, c. 8, della L. 28.12.2001, n. 448, nonché con l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, stabilisce che i comuni deliberano le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio stesso, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le predette delibere, poiché l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell'ente locale;

CONSIDERATO che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in particolare all'art. 42 il quale, razionalizzando le disposizioni dell'art. 32 della L. 8.6.1990, n. 142, ha delineato un quadro normativo recettivo di alcune interpretazioni giurisprudenziali;

RAVVISATO che, in particolare, la lettera f) del succitato articolo, stabilisce che il consiglio dell'ente ha competenza in materia di:

- istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

DATO ATTO che, in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva anche di alcuni orientamenti giurisprudenziali formati sulla corrispondente norma della legge n. 142/90, si assiste ad una ripartizione delle competenze secondo la quale il consiglio definisce la parte ordinamentale della materia, e la giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo, e le loro variazioni;

ATTESO che la stessa norma sancisce che, ugualmente, spetta al consiglio la definizione della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali e che, analogamente a quanto previsto per i tributi, tutti gli elementi non riconducibili alla disciplina generale delle tariffe, possono rientrare nelle competenze della giunta;

INDIVIDUATA la competenza di questo collegio, ai sensi dell'art. 42 della D. Lgs. n. 267/2000;

EFFETTUATA, in collaborazione con i responsabili dei settori interessati, una ricognizione sui servizi erogati dall'ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe in essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione;

VISTA la necessità di approvare le rette e le tariffe dei servizi comunali per l'anno 2011;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale viene effettuata con separata deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

RILEVATO che la Conferenza Stato-Città nel corso della riunione del 30/6/2011 ha dato via libera alla proroga dei termini per l'approvazione, decidendo lo slittamento al 31/8/2011;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: *«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»;*

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale dispone che: *«Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)»;*

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) il quale stabilisce che *«Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;*

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTA la Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti espressi all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di approvare per l'anno 2011 le rette e le tariffe dei servizi erogati da questa Amministrazione, così come di seguito specificato:

PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Tariffa normale

- Euro 0,30 per una sosta di trenta minuti;
- Euro 0,60 per una sosta di un'ora o frazione di ora.

Tariffe speciali agevolate

- giornaliero Euro 3,00;
- settimanale Euro 15,00;
- quindicinale Euro 25,00;
- mensile Euro 50,00.

Tariffe per residenti e dipendenti (abbonamenti)

- semestrale Euro 35,00;
- annuale Euro 60,00.

UTILIZZO SALA " SAN FELICE "

- per celebrazione matrimoni: Euro 70,00 per i giorni feriali ed Euro 100,00 per i giorni festivi;
- per conferenza o pubblico dibattito a cura di enti, partiti, associazioni o privati: Euro 25,00;
- per l'allestimento di mostre: Euro 100,00;
- sono **esenti dal pagamento**:
 - 1) le manifestazioni culturali patrocinate e promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale o di concerto con altri Enti Pubblici;
 - 2) le manifestazioni promosse da associazioni iscritte agli Albi Comunali che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Giovinazzo.

UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO

- Canone per l'uso delle aule scolastiche Euro 1,55/h;
- Canone per l'uso delle palestre scolastiche Euro 2,58/h;
- Canone per l'uso dei locali destinati ad auditorium Euro 3,87/h .

SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZOSA E CUSTODIA VEICOLI

Tariffe rimozione				
RIMOZIONE VEICOLI	ORARIO	DIRITTO DI CHIAMATA	CARICO/SCARICO VEICOLI	INDENNITA' CHILOMETRICA (andata e ritorno)
Massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.	dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Euro 14,50/Km	Euro 22,00/Km	Euro 3,00/Km.
Massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.	dalle ore 22.00 alle ore 6.00 o in giornata festiva	Euro 18,50/Km	Euro 38,00/Km	Euro 4,00/Km.

Massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.	dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Euro 18,50/Km	Euro 38,00/Km	Euro 4,00/Km
Massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.	dalle ore 22.00 alle ore 6.00 o in giornata festiva	Euro 24,00/Km	Euro 49,50/Km	Euro 5,00/Km.
Tariffe custodia				
Entro 12 ore	Euro 11,50			
Da 12 ore a 24 ore	Euro 24,00			
Oltre le 24 ore dal giorno di rimozione	Euro 17,50 Per ogni giorno o frazione di esso fino al 10° giorno	Euro 203,50 dall'11° al 30° giorno di custodia	Euro 275,00 dal 31° al 60° giorno di custodia	Euro 366,50 dal 61° al 90° giorno di custodia
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe delle rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.				
Per i ciclomotori e i motocicli si applicano le tariffe previste per i veicoli sino a 1,5 t.				
Per le biciclette si applicano le tariffe previste per i veicoli sino a 1,5 t. (non si applicano invece le spese di custodia)				

CASA DI RIPOSO "SAN FRANCESCO"

- Rette di ospitalità per gli anziani autosufficienti **Euro 1.056,00 mensili;**
- Rette di ospitalità per gli anziani semi - autosufficienti **Euro 1.272,00 mensili;**
- Rette di ospitalità per gli anziani non autosufficienti **Euro 1.399,00 mensili.**

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Sono **esenti dal pagamento** i cittadini che abbiano i requisiti previsti per l'accesso al servizio e possiedano un'indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita al nucleo familiare di appartenenza, non superiore a **Euro 8.683,98**.
- I cittadini che abbiano i requisiti previsti per l'accesso al servizio e possiedano un'indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita al nucleo familiare di appartenenza, superiore a **Euro 8.683,98** per usufruire del servizio sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione di **Euro 3,00/giorno**.

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI

- Contributo simbolico annuo di **Euro 10,00** pro-capite.

INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI AD AFFISSIONI DIRETTE DI QUALSIASI DIMENSIONE

Canone di concessione annuo per singolo impianto

- **Euro 500,00** per impianto monofacciale;
- **Euro 1.000,00** per impianto bifacciale.

RILASCIO DI COPIA DEI RAPPORTI DI SINISTRI STRADALI

- per copia informazioni rilievo del sinistro stradale: **Euro 15,00;**
- per copia dell'intero rapporto del sinistro stradale con planimetria: **Euro 30,00.**

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Le tariffe sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7/2/2007, salvo adeguamento ISTAT da effettuarsi a cura del dirigente competente.

CONCESSIONI CIMITERIALI

➤ Concessione ossario (99 anni)	Euro	326,00
➤ Concessione loculo (30 anni)	Euro	1.628,00
➤ Concessione lotto per gentilizio	Euro	21.709,00
➤ Concessione fossa di inumazione (10 anni)	Euro	300,00
➤ Concessione fossa di inumazione (5 anni)	Euro	150,00

- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Economo comunale ed ai responsabili dei rispettivi servizi per gli adempimenti di competenza.
- 3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to A. NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to V. PALMIERI

Prot. N. pl 5

li 5 LUG. 2011

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 5 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE f.f. IL DIRIGENTE 3° SETTORE IL DIRIGENTE 4° SETTORE f.f.
F.to V. PALMIERI F.to V. TURTURRO F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
F.to A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da _____
al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE